



Atto Presidenziale del 9/3/2021

**OGGETTO: - DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DI  
CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI IN MODALITÀ A DISTANZA**

**IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATI:**

- l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con L. n. 27 del 24 aprile 2020, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;
- il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

**ATTESO** che con l' art. 1 del Decreto legge n. 19 del 25.03.2020 convertito con Legge n. 35 del 22.05.2020 è stata disposta fino al 31 luglio 2020 la proroga dello stato di emergenza dichiarato con la sopra richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020.

- Che successivamente l' art 1 lett a) del Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 ha nuovamente prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 gennaio 2021.
- Che Il D.L. n. 2/2021 proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021

**CONSIDERATO** che il DPCM del 18 ottobre 2020 all art 1 comma1 lett.d) punto 5 dispone che :  
“.....nell' ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.”



**DATO ATTO** che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio comunale e delle Commissioni in modalità di videoconferenza.

**TENUTO CONTO:**

- che è interesse dell'Amministrazione Comunale offrire e garantire tutele rafforzate della salute per i componenti del Consiglio Comunale ivi incluse le sue articolazioni (Commissioni permanenti, conferenza dei capigruppo) che versano nelle condizioni di seguito elencate:

essere affetti da patologie tali da esporre ad un maggiore rischio di contagio (trapiantati, immunodepressi, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita ecc.); essere lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, essere lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del d.lgs. n. 151/2001, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 o essere lavoratori sui quali grava la cura dei figli minori, soprattutto in conseguenza della sospensione o contrazione dei servizi degli asili nido, della scuola per l'infanzia e della scuola primaria.

- che detta considerazione muove dalla necessità di garantire parità di condizioni per la suddetta tipologia di soggetti per l'esercizio delle funzioni di rappresentanza.

**RITENUTO** di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione, come segue:

- la modalità in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale rientra nelle prerogative del Presidente del Consiglio comunale;
- in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria verranno utilizzati quelli per i quali l'Amministrazione paga già un canone per il loro utilizzo come prodotto singolo o ricompreso in pacchetti applicativi più articolati. In via subordinata quelli di libero utilizzo o comunque messi a disposizione dell'Amministrazione senza oneri aggiuntivi ed infine quelli a pagamento (anche come riserva). Gli strumenti necessari, ad esempio webcam e microfoni, possono essere messi a disposizione dall'Amministrazione o essere direttamente di proprietà degli interessati (ad esempio p.c., telefoni cellulari, piattaforme online) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;



- la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione;
- per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei Consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento (oppure, che non è tecnicamente possibile garantire la diretta della videoconferenza);
- la pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;
- ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- la presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale (almeno 3 ore dell'ora del collegamento per consentire l'invio a tutti i componenti del Consiglio comunale);
- il Presidente del Consiglio Comunale, il Segretario comunale e gli Uffici di supporto debbono essere sempre in presenza presso la sede comunale;
- il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
- la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge;
- la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una email o PEC all'indirizzo eletto dal Consigliere comunale, in mancanza da quello assegnato dall'Amministrazione, salvo diversa determinazione a livello di regolamento consiliare;
- le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio (non compatibile con il voto segreto);



COMUNE di  
FIANO ROMANO  
Città Metropolitana  
di Roma Capitale

- al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito, con l'assistenza del Segretario comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti;
- la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza;
- la seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e il collegamento mediante videoconferenza di alcuni consiglieri comunali;
- la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura;
- in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza di un numero di componenti sufficiente per la validità della seduta ai sensi del vigente regolamento comunale sul funzionamento del consiglio, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate;
- in caso che a seguito del nuovo appello non si raggiunga il numero legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara chiusa la seduta facendo mettere a verbale l'ora;
- alla seduta in videoconferenza possono partecipare eventuali Assessori senza diritto di voto;
- qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario comunale o il suo vicario, non si procede con le modalità della videoconferenza.

#### DISPONE

L'approvazione delle misure sopra indicate per la seduta del Consiglio comunale in videoconferenza, stabilendo che i soggetti che vorranno utilizzare detta modalità dovranno inoltrare apposita richiesta al Presidente del Consiglio precedente all'espletamento del consiglio Comunale. La pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale del presente atto.

L'invio del presente atto al Segretario comunale, ai Dirigenti/Posizioni Organizzative, ai Consiglieri Comunali e agli Assessori, nonché alla Locale Stazione dei Carabinieri.

L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Arch. Leila Sorrento

